

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 607/97 della Commissione, del 7 aprile 1997, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare..... 1
- Regolamento (CE) n. 608/97 della Commissione, del 7 aprile 1997, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare..... 4
- * **Regolamento (CE) n. 609/97 della Commissione, del 7 aprile 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve** 9
- * **Regolamento (CE) n. 610/97 della Commissione, del 7 aprile 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda talune modalità del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli** 16
- Regolamento (CE) n. 611/97 della Commissione, del 7 aprile 1997, che stabilisce, per il mese di marzo 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero..... 18
- Regolamento (CE) n. 612/97 della Commissione, del 7 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 20

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/231/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 marzo 1997, che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (¹)** 22

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

97/232/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 marzo 1997, che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini ⁽¹⁾**..... 43

97/233/CE:

Decisione della Commissione, del 19 marzo 1997, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 47

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 607/97 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1997
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 165/96 (A1); 166/96 (A2).
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 364 17 01; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Uganda.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 900 o 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900 o 1006 30 98 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1. f].
8. **Quantitativo globale (t):** 1 160.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 962 tonnellate; A2: 198 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (6) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.c), 2.c) e B.6]; GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
Iscrizioni complementari: «Expiry date...».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 12. 5. all'1. 6. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 22. 4. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 5. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 26. 5 al 15. 6. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 18. 4. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 526/97 della Commissione (GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 39).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).

- (⁵) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario (+ data di scadenza);
 - certificato di fumigazione (la merce deve essere sottoposta a fumigazione prima dell'imbarco con fosfina gas).
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al posto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero dei sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 608/97 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1997
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾;

considerando che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due

porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, per i lotti B e C, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Per i lotti B e C, le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Per il lotto B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 162/96.
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Cuba.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di soia raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (11):** —
8. **Quantitativo globale (t):** 90
9. **Numero di lotti:** 1
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (10.4 A, B e C.2). GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 12. 5 all'1. 6. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 22. 4. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 5. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 26. 5 al 15. 6. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1461/95 (B1); 163/96 (B2); 164/96 (B3).
2. **Programma:** 1995+1996.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** B 1: Madagascar; B2 + B3: Uganda
6. **Prodotto da mobilitare:** olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)].
8. **Quantitativo globale (tonnellate nette):** 1 170.
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (B1: 45 tonnellate; B2: 1 020 tonnellate; B3: 105 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (10.4A, B e C.2). GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: B1: francese; B2+B3: inglese
Iscrizioni complementari: «Expiry date ...» (B2+B3).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (5).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 19. 5 all'8. 6. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 22. 4. 1997, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 5. 1997, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 2 al 22. 6. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. [telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** —

LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 1449/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tel.: (41-22) 734 60 01; telex: 22269 CICR CH].
4. **Rappresentante del beneficiario:** ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1, 380003 Tbilissi [tel.: (788 32) 93 55 11; telefax: (788 32) 93 55 20].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Georgia.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)].
8. **Quantitativo globale (t nette):** 100.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (10.1.A, B e C.2) GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
Iscrizioni complementari: GG0077.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** vedi punto 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 12 al 25. 5. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 6. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 22. 4. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 5. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 26. 5 all'8. 6. 1997.
 - c) data limite per la fornitura: 29. 6. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (⁶) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario (B2+B3: + data di scadenza).
- (⁸) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitori deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadi stock del terminal al posto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

- (⁹) La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di 15 giorni.
- (¹⁰) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (¹¹) Olio di soia raffinato conforme alle seguenti caratteristiche:

- aspetto chiaro e brillante a temperatura ambiente;
- sapore e odore neutri;
- acidi grassi liberi; non oltre io 0,1 %;
- acqua ed impurezze: non oltre io 0,05 %;
- colore, Lovibond 5/4" (rosso/giallo): massimo 1,5/15;
- numero di perossidi (mEq/kg): non oltre 2;
- peso specifico a 20° C: 0,91-0,93 g/cm³;
- indice di rifrazione a 20° C: 1,470-1,476;
- numero di iodio (Wijs): 125-140 g/100 g.

REGOLAMENTO (CE) N. 609/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96⁽⁴⁾, stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/96⁽⁶⁾, prevede le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che alcune diciture relative a vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica sono state ammesse in Italia o richieste nel Regno Unito; che le diciture «Indicazione geografica tipica» per i vini italiani e «Regional wine» per quelli inglesi e gallesi sono state riconosciute, rispettivamente per l'Italia e per il Regno Unito, dal regolamento (CEE) n. 2392/89 sopra citato; che tali diciture, per poter essere utilizzate in detti paesi come denominazioni di vendita di vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica, devono essere inserite all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3201/90;

considerando che la dicitura specifica tradizionale «Qualitätswein garantierten Ursprungs» è stata ammessa in Germania per alcuni vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.) riconosciuta da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate⁽⁷⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CE) n. 1426/96⁽⁸⁾, che tale dicitura, per poter essere utilizzata come denominazione di vendita, deve essere inserita all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3201/90;

considerando che alcune diciture tradizionali sono state riconosciute per determinati vini da tavola con indicazione geografica e.v.q.p.r.d. spagnoli e italiani; che tali diciture, per poter essere utilizzate come indicazioni facoltative nell'etichetta di detti vini, devono essere inserite all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3201/90; che occorre inoltre disporre che talune diciture tradizionali italiane vengano utilizzate esclusivamente per i.v.q.p.r.d.;

considerando che alcune diciture tradizionali figuranti sull'etichetta dei vini austriaci si presentano in una forma a cui i consumatori sono abituati; che occorre pertanto aggiungere tali diciture austriache alle eccezioni previste all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3201/90;

considerando che alcune informazioni relative alle condizioni della viticoltura con cui è ottenuto un vino, incluse eventualmente le varietà di viti, sono utili e interessanti per il consumatore; che tali indicazioni devono tuttavia figurare al di fuori dell'etichetta contenente le indicazioni obbligatorie, nonché del suo campo visivo; che, al fine di evitare abusi nell'indicazione delle varietà, occorre in particolare precisare che esse devono figurare integrate in un testo e in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione di quelli del testo in cui sono inserite;

considerando che, nei casi contemplati all'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2392/89 sopra citato, occorre evitare che, al momento dell'apparizione di un nuovo v.q.p.r.d., i consumatori possano confonderlo con marchi conosciuti; che è pertanto opportuno precisare come debba essere in tal caso indicato sull'etichetta il nome della regione determinata;

considerando che il Sudafrica, il Cile, l'Argentina, l'Ungheria, la Nuova Zelanda e l'Uruguay hanno chiesto un adeguamento dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90; che appare giustificato dare un seguito favorevole a tali domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 140 del 13. 6. 1996, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 22. 3. 1987, pag. 59.⁽⁸⁾ GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma:
 - i termini «vino tipico» sono sostituiti dai termini «indicazione geografica tipica»;
 - i termini «regional wine» sono aggiunti dopo i termini «vinho regional».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 2:
 - i termini «vino tipico» sono sostituiti dai termini «indicazione geografica tipica»;
 - i termini «regional wine» sono aggiunti dopo i termini «vinho regional».
- 3) All'articolo 3, paragrafo 1:
 1. al primo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:
 - ← «Qualitätswein», «Qualitätswein garantierten Ursprungs» e «Qualitätswein mit Prädikat»;
 2. al secondo comma, prima frase, i termini «primo e quarto trattino» sono sostituiti dai termini «primo, quarto e ottavo trattino»;
 3. al terzo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:
 - ← «Q.b.A.», «Q.g.U.» e «Q.b.A.m.P.».
- 4) All'articolo 3, paragrafo 3:
 1. al punto c) è aggiunto il seguente trattino:
 - ← «Klassisch o Klassisches Ursprungsgebiet». Tali diciture sono riservate al v.q.p.r.d. «Alto Adige» o «Sud-tirol»;
 2. alla lettera e) è aggiunto il seguente trattino:
 - ← «Clásico»;
- 5) All'articolo 11, paragrafo 1, primo comma:
 - i termini «vino tipico» sono sostituiti dai termini «indicazione geografica tipica»;
 - i termini «regional wine» sono aggiunti dopo i termini «vinho regional».
- 6) All'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), il primo trattino è sostituito dal seguente:
 - ← «vino novello» o «novello».
- 7) All'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), l'ultimo trattino è soppresso.

8) All'articolo 14, paragrafo 3:

1. alla lettera c)
 - 1.1. sono aggiunti di seguenti trattini:
 - «ramie»
 - «rébola»
 - «fiori d'arancio»
 - «governo all'uso toscano»
 - «torcolato»
 - «flétri»
 - «annoso»;
 - 1.2. il trattino «vino novello» è sostituito dal seguente:
 - ← «vino novello» o «novello».
2. Alla lettera d) è aggiunto il seguente trattino:
 - ← «sobremadre».

9) All'articolo 14, paragrafo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il disposto del primo comma non si applica per l'indicazione dei termini «Hock», «Claret», «Moseltaler», «Heuriger», «Schilcher» e «Bergwein».

10) All'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, il secondo trattino è soppresso.

11) All'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Le informazioni relative:

- alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura all'origine del vino in causa, di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2392/89,
- alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura all'origine del vino in causa (incluse, ove del caso, le varietà di viti utilizzate, anche qualora si tratti di tre o più varietà, a condizione che in tal caso dette varietà costituiscano almeno l'85 % dell'insieme delle varietà utilizzate per la produzione del vino in questione) di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 11, paragrafo 2, lettera t) e all'articolo 26, paragrafo 2, lettera p) del regolamento (CEE) n. 2392/89,

non possono figurare nella stessa parte dell'etichetta né nello stesso campo visivo ove figurano le indicazioni obbligatorie. Nel caso in cui i nomi delle varietà di vite siano indicati, essi devono figurare integrati in un testo e in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione di quelli del testo in cui sono inseriti.

Le informazioni di cui al primo comma possono riguardare esclusivamente elementi verificabili.»

12) È aggiunto il seguente articolo 23 bis:

«Articolo 23 bis

Nei casi contemplati all'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2392/89, i nomi delle regioni determinate o delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. devono essere indicati sull'etichetta in caratteri della stessa dimensione delle diciture di cui all'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 823/87.

Quando il nome della regione determinata o dell'unità geografica è composto da più parole, tale denominazione composita deve essere indicata sull'etichetta in un'unica riga, con caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione.»

13) All'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al secondo e al terzo comma, quando la data di applicazione di una modifica delle disposizioni vigenti in materia è anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento che introduce detta modifica, i periodi contemplati nei due commi sono calcolati a partire dalla data di entrata in vigore della modifica in causa.»

14) Gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

Il titolo «4. AUSTRIA» è soppresso.

II. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

1) Al titolo «8. PORTOGALLO»:

a) sono aggiunti i nomi delle seguenti varietà di vite e i loro sinonimi:

Nome con il quale la varietà di vite figura nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa interessata	Sinonimi ammessi in generale
«Moscatel Nunes Moscatel de Bago Miúdo Moscatel Tinto	Moscatel Branco Moscatel do Douro Moscatel Galego Moscatel Galego Tinto»

b) il nome della varietà «Moscatel do Douro» è soppresso.

2) Al titolo «9. AUSTRIA», il testo delle note ⁽¹⁾, ⁽²⁾ e ⁽³⁾ è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ Il sinonimo «Feinburgunder» può essere utilizzato per un periodo transitorio, fino al 16 novembre 2000.

⁽²⁾ Il sinonimo «Riesling X Silvaner» può essere utilizzato in Austria per un periodo transitorio, fino al 16 novembre 2000.

⁽³⁾ Il sinonimo «Muskat-Sylvaner» può essere utilizzato in Austria per un periodo transitorio, fino al 16 novembre 2000.»

III. L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

1) Al titolo «1. AFRICA DEL SUD»:

a) è aggiunto il nome della seguente varietà di vite:

«Malbec»;

b) il nome della varietà «Cinsault» è aggiunto dopo la varietà «Cinsaut».

2) Al titolo «3. ARGENTINA» è aggiunto il nome della seguente varietà di vite:

«Sangiovese».

3) Al titolo «7. CILE»:

a) sono aggiunti i nomi delle seguenti varietà di vite:

«Mouvedre»
«Petit Verdot»
«Pinot gris»
«Sangiovese»
«Sauvignon blanc»
«Sirah»
«Viognier»
«Zinfandel»»;

b) i nomi delle seguenti varietà di vite e i loro sinonimi sono soppressi:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
«Moscato Ottonel» «Moscatels» in generale «Ugni blanc» «Verdot» «Cagnane» «Pais»	«Moscatello, Muscadel» «Trebiano» «Carinana» «Criolla, Mission»

- 4) Al titolo «11. UNGHERIA» sono aggiunti i seguenti nomi di varietà di viti e i seguenti sinonimi:

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
•11. UNGHERIA Bianca Chardonnay Chasselas Cserszegli füsceres Ezeriurtu Izsaki Jubileum 75 Karat Korai piros veltelini Kunleany Matrai muskotali Oremus Ottonel muskotaly Pinot blanc, Feher burgundi Rajnai rizling Müller-Thurgau Sarga muskotaly Taltos Tramini, Piros tramini, Fuzeres tramini Zalagyöngye Zefir Zengo Zenit Bibor Kadarka Blauburger Karmin Blauer Portugieser Magyar frankos Pinot noir Zöld szivani Rubintos Turan	Chardonnay blanc Gutedel Frühroter Veltliner Muskat-Ottonel Weißburgunder Rheinriesling, Weißer Riesling Gelber Muskateller, Muscat blanc, Yellow Muscat Gewurztraminer Roter Traminer Perle de Zala Portugieser Kék burgundi, Blauer Spätburgunder, Spätburgunder Sylvaner, Grüner Sylvaner

- 5) Il testo del titolo «14. NUOVA ZELANDA» è sostituito dal seguente:

Elenco delle varietà ammesse	Sinonimi ammessi
•14. NUOVA ZELANDA Abouriou Aleatico Aligote Arnsburger Arriloba Bacchus Bastardo di Menudo Blauburger Cabernet Franc Cabernet-Sauvignon Carignan Chancellor Chenel	Cabernet

Elenco delle varietà ammesse	Sinonimi ammessi
Chardonnay	Pinot Chardonnay
Chasselas	
Chenin Blanc	Chenin
Chenin Noir	
Cinsault	Black Malvoisie
Crouchen	
Dolcetto	
Domina	
Dunkelfelder	
Durif	
Ehrenfelser	
Faber	
Flora	
Folle Blanche	
Freisamer	
Frühe Madeleine	
Furmint	
Gamay Noir	
Gamay Teinturier	
Gewürztraminer	
Goldburger	
Grenache	
Gutenborner	
Hans Rose	
Harslevelu	
Helena	
Helfensteiner	
Heroldrobe	
Jubilaumsrebe	
Kerner	
Kolor	
Limberger	
Macebo	
Malbec	
Mourvedre	
Melon	
Merlot	
Meslier Rose	
Mission	
Mission Seedling	
Mondeuso	
Morio Muscat	
Müller Thurgau	
Muscadelle	
Muscat	
Muscat Blanc	
Muscat Dr Hogg	
Muscat Noir	
Muscat Ottonel	
Muscat Rouge	
Nebbiolo	
Neuburger	
Noblessa	
Nobling	
Optima	
Orianiensteiner	
Osteiner	
Palomino	
Pedro Ximenes	
Perle	

REGOLAMENTO (CE) N. 610/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda talune modalità del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 324/97⁽³⁾, ha fissato le modalità del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per le misure relative al rilascio dei titoli A1, è necessario tener conto anche delle quantità per le quali i titoli A1 sono in fase di rilascio;

considerando che se la domanda di titolo A1 viene ritirata dopo il rilascio del titolo, è necessario disporre l'annullamento del titolo;

considerando che, per distinguere tra titoli A1 e titoli A2, è necessario indicare il tasso della restituzione fissata in anticipo sui titoli di esportazione;

considerando che, con l'occasione, è necessario apportare alcuni ritocchi al testo del regolamento (CE) n. 2190/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2190/96 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, i termini «diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati titoli di tipo A1» sono sostituiti dai termini «diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati o stanno per essere rilasciati titoli di tipo A1»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Per le domande ritirate dopo che il titolo sia già rilasciato, il titolo stesso deve essere consegnato, per essere annullato, all'organismo competente di cui all'articolo 6, paragrafo 1, contestualmente alla comunicazione del ritiro della relativa domanda.»;

- 3) all'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai titoli A1 e A2, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica il disposto dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87. Le destinazioni o i gruppi di destinazioni sono indicati nella casella 7 delle domande di titolo o dei titoli.»;

- 4) all'articolo 4, paragrafo 5, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nella casella 22 del titolo sono indicate le date di cui sopra, nonché il tasso della restituzione fissato in anticipo, avvalendosi di una delle seguenti diciture:

— Certificado válido del (fecha del comienzo de la validez) al (fecha del final de la validez), con fijación por anticipado de la restitución con el tipo de ... ecus/tonelada.

— Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør) med forudfastsættelse af restitutionen til ... ECU/ton.

— Lizenz, gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis (Ende der Gültigkeitsdauer) mit Vorausfestsetzung der Erstattung auf ... ECU/t.

— Πιστοποιητικό που ισχύει από (ημερομηνία έναρξης ισχύος) έως (ημερομηνία λήξης ισχύος), με προκαθορισμένη επιστροφή ... Ecu/τόνο.

— Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity), with a refund rate of ECU .../t fixed in advance.

— Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité), avec fixation à l'avance de la restitution au taux de ... écus/t.

— Titolo valido dal (data di decorrenza della validità) al (data di scadenza della validità), con fissazione anticipata della restituzione al tasso di ... ecu/t.

— Certificaat geldig vanaf (datum van begin van de geldigheidsduur) tot en met (datum van einde van de geldigheidsduur), met vaststelling vooraf van de restitutie op ... ecu/t.

— Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade), com fixação antecipada da restituição à taxa de ... ecus/t.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 10.

- Todistus on voimassa päivästä (voimassaolon alkamispäivämäärä) päivään (voimassaolon päättymispäivämäärä), ja tuen ennakkovahvistuksen määrä on ... ecua tonnilta.
 - Licens giltig från (datum för giltighetens början) till (datum för giltighetens slut), med förutfastställelse av bidraget till en bidragssats på ... ecu/ton..;
- 5) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, i termini «se tale giorno coincide con una festività» sono sostituiti dai termini «se tale giorno non è lavorativo»;

- 6) all'articolo 5, paragrafo 7, prima frase, i termini «il periodo di esportazione dei titoli» sono sostituiti dai termini «il periodo di esportazione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 611/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1997****che stabilisce, per il mese di marzo 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/97⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il

mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di marzo 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di marzo 1997 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1997.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.⁽⁶⁾ GU n. L 14 del 17. 1. 1997, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1997, che fissa, per il mese di marzo 1997, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,3225	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,95431	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	165,538	pesete spagnole
	6,61023	franchi francesi
	0,776091	sterline irlandesi
1	973,93	lire italiane
	2,19749	fiorini olandesi
	13,7528	scellini austriaci
	198,202	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,75811	corone svedesi
	0,765675	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 612/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 20	052	93,9	
	204	76,1	
	212	96,7	
	624	156,1	
	999	105,7	
0709 90 75	052	93,3	
	204	66,2	
	999	79,8	
0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19	052	53,8	
	204	42,6	
	212	64,0	
	220	30,2	
	400	37,7	
	448	25,9	
	456	26,6	
	600	46,6	
	624	48,8	
	625	39,8	
0805 30 20	600	63,3	
	999	63,3	
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	54,6	
	388	98,7	
	400	98,1	
	404	99,3	
	508	77,8	
	512	74,0	
	524	71,4	
	528	80,0	
	804	102,7	
	999	84,1	
	0808 20 37	052	119,8
		388	70,4
512		74,3	
528		78,2	
999		85,7	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1997

che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/231/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 11,

considerando che la direttiva 91/68/CEE⁽³⁾ del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

considerando che la decisione 93/198/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di animali domestici delle specie ovina e caprina;

considerando che è necessario estendere il campo d'applicazione di questa decisione allo scopo di stabilire condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per

le importazioni da paesi terzi di ovini e caprini da riproduzione e da ingrasso;

considerando che la decisione 97/232/CE della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di ovini e caprini da macello, da ingrasso o da riproduzione;

considerando che gli animali delle specie ovina e caprina da importare debbono soddisfare determinate condizioni per quanto concerne la brucellosi;

considerando che quanto previsto dalla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/198/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 1, parti 1 a e 1 b per quanto si riferisce agli animali da macello. Detto certificato accompagna le partite di ovini e caprini provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parti 1 e 2 della decisione 97/232/CE della Commissione^(*).

(*) GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 43.»

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

(3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

(4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 34.

(5) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parti 1 a per quanto si riferisce agli animali da ingrasso. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini da ingrasso provenienti dai paesi terzi o parti di paesi riportati nell'allegato, parte 3 della decisione 97/232/CE della Commissione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parte 1 b per quanto si riferisce agli animali da riproduzione. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini da riproduzione provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parte 4 della decisione 97/232/CE.

3. Gli Stati membri autorizzano inoltre l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina destinati all'ingrasso o alla riproduzione solamente a condizione che siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1c, capitolo 1, se sono destinati a greggi

ufficialmente indenni da brucellosi, oppure di cui all'allegato II parte 1c, capitolo 2, se sono destinati a greggi indenni da brucellosi oppure provengono da un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato, parte 5 della decisione 97/232/CE.»

3) L'allegato è sostituito dalla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

PARTE 1a

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Avvertenza per l'importatore: Il presente certificato è redatto unicamente a fini veterinari; l'originale deve scortare la spedizione sino al posto d'ispezione frontaliere. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

N:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. Numero di animali:

(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. Provenienza degli animali

Nome e indirizzo delle imprese di origine:

.....

.....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti:

da
(luogo di carico)

a
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

.....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....
.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di:
(nome del paese esportatore)

certifica che:

1) (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2) (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3) gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di

..... (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

ed ivi sono rimasti dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi;

oppure

sono sempre rimasti nel territorio di

..... (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

almeno nei 3 mesi precedenti alla data del carico;

oppure

sono stati importati in (¹),
(nome del paese esportatore) (regione)

(¹) Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

non meno di 3 mesi o sono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:

- negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,
- negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,
- negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,

e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;

d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
(nome del paese esportatore)

nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;

e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;

f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;

g) sono stati acquistati:

- presso un'azienda
- oppure
- da
(designazione del mercato)

un mercato ufficialmente autorizzato, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione nella Comunità europea di bovini da macello, e sono stati radunati presso

.....
(nome del centro di raccolta)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali fissipedi diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie

di
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiose dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;


(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

h) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. I protocolli per l'approvazione dei mercati in cui possono eventualmente essere passati gli animali che formano oggetto del presente certificato sono conformi all'allegato II della decisione 91/189/CEE.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale) (*)

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

(*) La firma e il timbro devono essere di colore differente da quello stampato.

PARTE 1b

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Avvertenza per l'importatore: Il presente certificato è redatto unicamente a fini veterinari; l'originale deve scortare la spedizione sino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

N.:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Provenienza degli animali**

Nome e indirizzo delle imprese di origine:

.....

.....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti:

da
(luogo di carico)

a
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

.....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di:
(nome del paese esportatore)

certifica che:

1)⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente l'entrata sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2)⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3) gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di

.....⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

ed ivi sono rimasti dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi;

oppure

sono sempre rimasti nel territorio di

.....⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

almeno nei 3 mesi precedenti alla data del carico;

oppure

sono stati importati in⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)

⁽¹⁾ Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.


non meno di 3 mesi o sono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

- b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;
- c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:
 - negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,
 - negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,
 e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;
- d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
 (nome del paese esportatore)
 nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;
- e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
- f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;
- g) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato; e sono stati radunati presso
 (nome del centro di raccolta)
 e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali fissipedi diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie
 di
 (nome del paese esportatore)
 non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiose dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;
- h) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il



.....
 (firma del veterinario ufficiale) (*)

.....
 (nome in stampatello, qualifica e titolo)

(*) La firma e il timbro devono essere di colore differente da quello stampato.

ALLEGATO II

PARTE 1a

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Avvertenza per l'importatore: Il presente certificato è redatto unicamente a fini veterinari; l'originale deve scortare la spedizione sino al posto di ispezione frontaliere. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

N:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono recare un numero individuale che permetta di risalire alle aziende di origine.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Provenienza degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti:

da
(luogo di carico)

a
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1)⁽¹⁾
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente l'introduzione nel suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportatore non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2)⁽¹⁾
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa.

3) gli animali descritti nel presente certificato:

a) sono contrassegnati in modo tale da consentire di risalire facilmente all'azienda, o alle aziende, di origine;

b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alla prova o alle prove seguenti e soddisfano alle seguenti garanzie richieste da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio⁽²⁾

..... ;
(completare o cancellare a seconda di quanto richiesto dallo Stato membro d'importazione)

c) negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, sono rimasti in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati negli ultimi 30 giorni casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa;

⁽¹⁾ Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura superflua.

- d) i) sono nati nel territorio di
 (nome del paese esportatore)
⁽¹⁾ ed ivi sono rimasti dalla nascita, se di
 (regione)
 età inferiore a 6 mesi⁽²⁾
 oppure
 sono sempre rimasti nel territorio di
 (nome del paese esportatore)
⁽¹⁾, almeno nei 6 mesi precedenti alla data del
 (regione)
 carico⁽²⁾,
 oppure
 sono stati importati in
 (nome del paese esportatore)
⁽¹⁾, non meno di 6 mesi or sono, da uno Stato
 (regione)
 membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato alla
 decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigoro-
 se di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni
 complementari⁽²⁾;
- ii) sono stati esaminati in data odierna (entro 24 ore dal momento dello scarico) e non presentano
 segni clinici di malattia;
- iii) non si tratta di animali destinati ad essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di
 eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- iv) non provengono da un'azienda alla quale siano stati applicati divieti per motivi di polizia sani-
 taria né sono stati in contatto con animali provenienti da un'azienda di questo genere, tenendo
 presente che:
- 1) il divieto è dovuto all'insorgere di un focolaio di una delle seguenti malattie che gli animali
 potrebbero contrarre:
 - brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
 - 2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale colpito o che potrebbe essere colpito da una delle
 suddette malattie, la durata del divieto deve essere almeno di:
 - 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - 30 giorni nel caso della rabbia,
 - 15 giorni nel caso del carbonchio ematico;
- e non devono provenire da un'azienda né essere venuti in contatto con animali di
 un'azienda situata in una zona soggetta a limitazioni di polizia sanitaria;
- e) oppure
- i) provengono da un'azienda conforme ai requisiti per le aziende ufficialmente indenni da
 brucellosi di cui all'allegato II, parte 1 c, capitolo 1 della decisione 93/198/CEE della Commis-
 sione nella quale tutti gli animali interessati sono stati sottoposti per l'ultima
 volta il⁽³⁾ ad una prova con esito negativo⁽²⁾
 (data)
 oppure
 soddisfano alle disposizioni dell'allegato II, parte 1 c, capitolo 1, punto D della decisione 93/
 198/CEE che stabilisce i requisiti cui debbono conformarsi gli animali per poter essere accolti
 in un'azienda dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi, comprese
 due prove sierologiche eseguite il
 (data della prima prova)
 e il⁽³⁾ con esito negativo⁽²⁾
 (data della seconda prova)

(1) Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

(2) Cancellare la dicitura superflua.

(3) Qualora vi sia più di un'azienda d'origine, indicare chiaramente la data della prova più recente in ciascuna azienda.

oppure

- ii) provengono da un'azienda conforme ai requisiti per le aziende indenni da brucellosi di cui all'allegato II, parte 1 c, capitolo 2 della decisione 93/198/CEE, nella quale tutti gli animali interessati sono stati sottoposti l'ultima volta il⁽²⁾
(data)

ad una prova con esito negativo⁽¹⁾

oppure

soddisfano alle disposizioni dell'allegato II parte 1 c, capitolo 2, D della decisione 93/198/CEE che stabilisce i requisiti cui debbono conformarsi gli animali per poter essere accolti in un'azienda dichiarata indenne da brucellosi, comprese, se del caso, due prove sierologiche eseguite il

(data della prima prova)

e il⁽²⁾ con esito negativo⁽¹⁾
(data della seconda prova)

oppure

- iii) provengono da,⁽¹⁾,
(paese) (regione)

ricosciuto/a come soddisfacente ai requisiti per essere ufficialmente indenne da brucellosi e compreso/a nell'elenco di cui all'allegato, parte 5 della decisione 97/232/CE della Commissione⁽¹⁾;

- f) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati a

.....⁽¹⁾
(nome del luogo di carico)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza esser venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie di


.....
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati nei 30 giorni precedenti casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa;

- 4) i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante, ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)⁽¹⁾

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura superflua.

⁽²⁾ Qualora vi sia più di un'azienda d'origine, indicare chiaramente la data della prova più recente in ciascuna azienda.

⁽³⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.

PARTE 1 b

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da riproduzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Avvertenza per l'importatore: Il presente certificato è redatto unicamente a fini veterinari; l'originale deve scortare la spedizione sino al posto di ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

N:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. Numero di animali:
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Gli animali che sono esportati devono recare un numero individuale che permetta di risalire alle aziende di origine.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. Provenienza degli animali

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

.....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti:

da
(luogo di carico)

a
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1)
(paese esportatore) (regione)⁽¹⁾,

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente l'entrata nel suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2)
(paese esportatore) (regione)⁽¹⁾,

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa.

3) gli animali descritti nel presente certificato:

a) sono contrassegnati in modo tale da consentire di risalire facilmente all'azienda o alle aziende di origine e di indentificare l'utilizzazione cui sono destinati;

b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alla prova o alle prove seguenti e soddisfano alle seguenti garanzie richieste da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio⁽²⁾

..... ;
(completare o cancellare a seconda di quanto richiesto dallo Stato membro d'importazione)

c) negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, sono rimasti in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati negli ultimi 30 giorni casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift stomatite vescicolosa;

⁽¹⁾ Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura superflua.

- d) i) per quanto riguarda la malattia del trotto, gli animali provengono da un'azienda o da aziende che soddisfano i seguenti requisiti:
- sono sotto sorveglianza ufficiale,
 - gli animali sono marchiati,
 - non è stato confermato alcun caso di malattia del trotto (scrapia) negli ultimi 2 anni,
 - è stato effettuato, al momento dell'esame post mortem, un controllo per campione su vecchie pecore riformate provenienti dalla/e azienda/e con esito negativo,
 - negli ultimi 2 anni sono state introdotte femmine solo se provenienti da aziende che soddisfano agli stessi requisiti;
- ii) gli animali hanno soggiornato nell'azienda o nelle aziende soddisfacente/i agli stessi requisiti, per almeno 2 anni o sin dalla nascita;
- e) per quanto mi consta e come indicato nella dichiarazione scritta del proprietario, non provengono da un'azienda in cui sono state clinicamente constatate le seguenti malattie, né sono entrati in contatto con animali provenienti da tali aziende:
- i) negli ultimi 6 mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) o l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* sottospecie *mycoides* «large colony»),
 - ii) negli ultimi 12 mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,
 - iii) negli ultimi 3 anni, l'adenomatosi polmonare,
 - iv) negli ultimi 3 anni il Maedi Visna o l'artrite/encefalite virale caprina⁽²⁾ oppure negli ultimi 12 mesi, il Maedi Visna o l'artrite/encefalite virale caprina se tutti gli animali infetti sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove ad almeno 6 mesi d'intervallo⁽²⁾;
- f) sono nati nel territorio di
(nome del paese esportatore)
.....⁽¹⁾, e ivi sono rimasti dalla nascita, se di età
(regione)
inferiore a 6 mesi⁽²⁾,
oppure
sono sempre rimasti nel territorio di
(nome del paese esportatore)
.....⁽¹⁾, almeno nei 6 mesi precedenti alla data del carico⁽²⁾
(regione)
oppure
sono stati importati in⁽¹⁾,⁽¹⁾,
(nome del paese esportatore) (regione)
non meno di sei mesi or sono, da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari⁽²⁾;
- g) sono stati esaminati in data odierna (entro 24 ore dal momento dello scarico) e non presentano segni clinici di malattia;
- h) non si tratta di animali destinati ad essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- i) non provengono da un'azienda alla quale siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria né sono stati in contatto con animali provenienti da un'azienda di questo genere, tenendo presente che:

⁽¹⁾ Specificare solo se l'autorizzazione ad essere esportati nella Comunità è limitata a determinate regioni di quel paese terzo.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura superflua.

i) il divieto è dovuto all'insorgere di un focolaio di una delle seguenti malattie che gli animali potrebbero contrarre:

- brucellosi,
- rabbia,
- carbonchio ematico;

ii) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale colpito o che potrebbe essere colpito da una delle suddette malattie, la durata del divieto deve essere almeno di:

- 42 giorni nel caso della brucellosi,
- 30 giorni nel caso della rabbia,
- 15 giorni nel caso del carbonchio ematico;

e non devono provenire da un'azienda né essere venuti in contatto con animali di un'azienda situata in una zona soggetta a limitazioni di polizia sanitaria;

j) per quanto riguarda gli arieti da riproduzione^(?):

- provengono da un'azienda in cui non è stato diagnosticato, negli ultimi 12 mesi, alcun caso di epididimite contagiosa (*B. ovis*),
- sono sempre rimasti in detta azienda durante i 60 giorni precedenti il loro caricamento per l'esportazione,
- nel corso dei 30 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, sono stati sottoposti, con esito negativo (< 50IU/ml), ad una prova di fissazione del complemento per rilevare l'epididimite contagiosa dell'ariete, conformemente all'allegato II della direttiva 91/68/CEE;

k) oppure

i) provengono da un'azienda conforme ai requisiti per le aziende ufficialmente indenni da brucellosi di cui all'allegato II, parte 1 c, capitolo 1 della decisione 93/198/CEE della Commissione nella quale tutti gli animali interessati sono stati sottoposti, per l'ultima volta il⁽¹⁾ ad una prova con esito negativo^(?)

(data)

oppure

soddisfano alle disposizioni dell'allegato II, parte 1 c, capitolo 1, punto D della decisione 93/198/CEE che stabilisce i requisiti cui debbono conformarsi gli animali per poter essere accolti in un'azienda dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi, comprese due prove sierologiche eseguite il⁽¹⁾

(data della prima prova)

e il⁽¹⁾ con esito negativo^(?)

(data della seconda prova)

oppure

ii) provengono da un'azienda conforme ai requisiti per le aziende indenni da brucellosi di cui all'allegato II parte 1 c, capitolo 2 della decisione 93/198/CEE nella quale tutti gli animali interessati sono stati sottoposti, l'ultima volta il⁽¹⁾

(data)

ad una prova con esito negativo^(?)

oppure

soddisfano alle disposizioni dell'allegato II parte 1 c, capitolo 2, punto D della decisione 93/198/CEE che stabilisce i requisiti cui debbono conformarsi gli animali per poter essere accolti in un'azienda dichiarata indenne da brucellosi, comprese, se del caso, due prove sierologiche eseguite il⁽¹⁾

(data della prima prova)

e il⁽¹⁾ con esito negativo^(?)

(data della seconda prova)

oppure

iii) provengono da^(?),

(paese)

(regione)

riconosciuto/riconosciuta come soddisfacente ai requisiti per essere ufficialmente indenne da brucellosi e compreso/compresa nell'elenco di cui all'allegato, parte 5, della decisione 97/232/CE della Commissione⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualora vi sia più di un'azienda d'origine, indicare chiaramente la data della prova più recente in ciascuna azienda.

^(?) Cancellare la dicitura superflua.

- l) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati a⁽¹⁾
(nome del luogo di carico)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza esser venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie di


.....
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati nei 30 giorni precedenti casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa;

- 4) i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)⁽²⁾

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura superflua.

⁽²⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.

PARTE 1c

Capitolo 1

Requisiti cui debbono soddisfare le aziende per essere riconosciute come soddisfacenti a requisiti equivalenti a quelli per aziende di ovini e caprini ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) nella Comunità europea

A. Si deve trattare di un'azienda in cui:

- a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (*B. melitensis*) da almeno 12 mesi;
- b) non sono presenti animali delle specie ovina e caprina vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno 2 anni con il vaccino Rev. 1;
- c) sono state praticate, a distanza di almeno 6 mesi e con esito negativo, due prove conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE del Consiglio su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore ai 6 mesi al momento della prova
e
- d) in seguito alla prima prova di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi alle condizioni definite al punto D,

ed in cui sono tuttora soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. Le aziende che soddisfano i requisiti di cui al punto A debbono sottoporre un numero rappresentativo degli ovini e dei caprini di età superiore a 6 mesi ad una prova sierologica annuale. L'azienda mantiene la propria autorizzazione ad esportare solamente se gli esiti delle prove sono negativi.

Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a controllo in ogni azienda è costituito da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,
- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte le femmine debbono essere controllate.

C. *Casi sospetti o confermati di brucellosi*

Allorché, in un'azienda:

- a) si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini
oppure
- b) è confermata la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) nessun ovino o caprino può essere esportato sino a quando tutti gli animali infetti o gli animali delle specie sensibili all'infezione saranno stati abbattuti e tutti gli animali dell'azienda di età superiore a 6 mesi saranno stati sottoposti, ad un intervallo di almeno 3 mesi e con esito negativo, a due prove effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.

D. *Introduzione di animali nell'azienda*

In un'azienda ovina o caprina che esporta ovini o caprini verso aziende ufficialmente indenni da brucellosi possono essere introdotti solamente ovini o caprini che rispondono alle seguenti condizioni:

- 1) provengono da un'azienda che soddisfa tutti i requisiti suddetti,
- 2) oppure:
 - provengono da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui al capitolo 2
e
 - non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di 2 anni. Possono essere tuttavia introdotte femmine di età superiore a 2 anni vaccinate prima dei 7 mesi di età
e
 - sono stati isolati sotto controllo ufficiale nelle aziende di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a 2 prove con esito negativo, effettuate ad almeno 6 settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

Capitolo 2

Requisiti cui debbono soddisfare le aziende per essere riconosciute come soddisfacenti a requisiti equivalenti a quelli per aziende di ovini e caprini indenni da brucellosi (*B. melitensis*) nella Comunità europea

I. L'azienda deve soddisfare completamente ai requisiti di cui al capitolo 1 oppure

II. A. 1. Si deve trattare di un'azienda in cui:

- a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi;
- b) tutti gli animali delle specie ovina e caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1; gli animali vaccinati devono essere vaccinati prima dell'età di 7 mesi;
- c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di almeno 6 mesi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e i caprini vaccinati presenti nell'azienda di età superiore a 18 mesi al momento della prova
e
- d) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di almeno 6 mesi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e caprini non vaccinati presenti nell'azienda di età superiore a 6 mesi al momento della prova
e
- e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda che soddisfa i requisiti definiti al punto D
e

2. in cui continuano ad essere soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. Le aziende che soddisfano i requisiti di cui al punto A debbono sottoporre annualmente ad una prova sierologica un numero rappresentativo di ovini e caprini. L'azienda mantiene la propria autorizzazione ad esportare solamente se gli esiti delle prove sono negativi.

Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a controllo in ogni azienda è costituito da:

- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a 6 mesi,
- tutti gli animali maschi non castrati ma vaccinati di età superiore a 18 mesi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,
- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte le femmine debbono essere controllate.

C. *Casi sospetti o confermati di brucellosi*

1. Allorché in un'azienda si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini
oppure
2. se la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, non può essere esportato alcun ovino o caprino fino a quando tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi saranno stati abbattuti e saranno state eseguite, con esito negativo e ad un intervallo di almeno 3 mesi, due prove conformi alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 91/68/CEE su:
 - tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi, se sono stati vaccinati
e
 - tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi, se non sono stati vaccinati.

D. *Introduzione di animali nell'azienda*

In un'azienda che esporta ovini o caprini verso aziende ovine e caprine esenti da brucellosi (*B. melitensis*) possono essere introdotti solamente i seguenti ovini o caprini:

1. Quelli provenienti da un'azienda ovina o caprina che soddisfa i requisiti del capitolo 1 o 2 del presente allegato
oppure
 2. a) quelli originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi (*B. melitensis*) da almeno 12 mesi;
b) i) — che non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi 2 anni;
— che sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE
oppure
ii) che sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di 7 mesi, ma al più tardi 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1997

che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/232/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che la direttiva 91/68/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

considerando che la decisione 93/198/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/231/CE⁽⁵⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina;

considerando che gli Stati membri possono autorizzare solamente le importazioni di ovini e caprini provenienti da paesi terzi che figurano su un elenco e che sono stati autorizzati a tal fine;

considerando che alcuni paesi terzi soddisfano le condizioni per essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (per quanto concerne la *B. melitensis*);

considerando che le importazioni di ovini e caprini da macello, da ingrasso e da riproduzione comportano rischi sanitari diversi, che giustificano la compilazione di elenchi di paesi terzi distinti;

considerando che le autorità competenti dei paesi terzi iscritti negli elenchi hanno confermato che debbono essere loro obbligatoriamente notificati i casi sospetti delle seguenti malattie: afta epizootica, peste bovina, febbre della Valle del Rift, peste dei piccoli ruminanti, rabbia, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, malattia del trotto, stomatite vescicolosa, febbre catarrale degli ovini, pleuro-

polmonite contagiosa dei caprini, brucellosi (*B. melitensis*), epididimite contagiosa (*B. ovis*), dermatite nodulare e carbonchio ematico;

considerando che le competenti autorità dei paesi terzi che figurano negli elenchi si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, entro 24 ore dall'insorgere, le seguenti malattie: afta epizootica, peste bovina, febbre della valle del Rift, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, stomatite vescicolare e febbre catarrale degli ovini;

considerando che questi elenchi possono essere modificati in qualsiasi momento per tener conto di nuove informazioni o dell'evolvere della situazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione solamente da paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'elenco dell'allegato, parti 1 o 2, e che sono conformi ai requisiti stabiliti dall'allegato I, parti 1a o 1b della decisione 93/198/CEE, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini da ingrasso solamente dai paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato, parte 3, e che sono conformi ai requisiti stabiliti dall'allegato II, parte 1a della decisione 93/198/CEE.
3. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini da riproduzione solamente dai paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato, parte 4, e che sono conformi ai requisiti stabiliti dall'allegato II, parte 1b della decisione 93/198/CEE.
4. Sono riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) solamente i paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato, parte 5.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE 1

Elenco di paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1a della decisione 93/198/CEE della Commissione per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata

Islanda
Norvegia
Svizzera

PARTE 2

Elenco di paesi terzi autorizzati a usare il certificato di cui all'allegato I, parte 1b della decisione 93/198/CEE della Commissione per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata

Bulgaria (sospensione temporanea dell'autorizzazione dovuta alla situazione zoonosanitaria)
Canada esclusa la regione dell'Okanagan Valley, nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120°15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119°35' di longitudine e 50°30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50°45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118°15' di longitudine e 49° di latitudine

Croazia
Estonia
Lettonia
Lituania
Malta
Nuova Zelanda
Polonia
Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Ungheria

PARTE 3

Elenco dei paesi terzi che debbono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1a della decisione 93/198/CEE della Commissione per l'importazione di ovini e caprini da ingrasso

Bulgaria (sospensione temporanea dell'autorizzazione dovuta alla situazione zoonosanitaria)
Canada esclusa la regione dell'Okanagan Valley, nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120°15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119°35' di longitudine e 50°30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50°45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118°15' di longitudine e 49° di latitudine

Cile
Croazia
Groenlandia
Islanda
Malta
Norvegia
Nuova Zelanda
Polonia
Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Svizzera
Ungheria

PARTE 4

Elenco dei paesi terzi che debbono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1b della decisione 93/198/CEE della Commissione per l'importazione di ovini e caprini da riproduzione

Bulgaria	(sospensione temporanea dell'autorizzazione dovuta alla situazione zoosanitaria)
Canada	esclusa la regione dell'Okanagan Valley, nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120°15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119°35' di longitudine e 50°30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50°45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118°15' di longitudine e 49° di latitudine
Cile	
Croazia	
Groenlandia	
Islanda	
Malta	
Norvegia	
Nuova Zelanda	
Polonia	
Repubblica ceca	
Romania	
Slovacchia	
Svizzera	
Ungheria	

PARTE 5

Paesi terzi o parti di paesi terzi che soddisfano i criteri per essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi

Groenlandia
Norvegia
Repubblica ceca
Slovacchia

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1997

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(97/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/96 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 marzo 1997, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 589/96, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° aprile 1997, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi

sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 1997, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 500,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 31,500 tonnellate originarie del Madagascar,
- 100,000 tonnellate originarie della Namibia;

Regno Unito:

- 850,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 410,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
- 800,000 tonnellate originarie della Namibia,
- 45,000 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 589/96, nei primi dieci giorni del mese di aprile 1997 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

- Botswana: 16 656,000 tonnellate,
- Kenia: 142,000 tonnellate,
- Madagascar: 7 429,000 tonnellate,
- Swaziland: 3 263,000 tonnellate,
- Zimbabwe: 8 533,000 tonnellate,
- Namibia: 11 800,000 tonnellate.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
